CAMERA DEI DEPUTATI N. 4872

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARCA, MALFATTI FRANCESCO, AMASIO, TOGNONI, RAFFAELLI, BASTIANELLI, BORSARI, TAGLIAFERRI, CIANCA, BRIGHENTI, TEMPIA VALENTA, ZOBOLI, BIAGINI, BERAGNOLI, VESPIGNANI, OLMINI, GIACHINI, VENTUROLI, GAMBELLI FENILI

Presentata il 13 febbraio 1968

Costituzione di un Fondo presso il Ministero del tesoro per il pagamento dei danni causati da persone assicurate presso imprese che si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È noto che nel nostro Paese abbiamo casi di compagnie assicurative private che sono fallite e che, oggi, si trovano in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza.

Ciò ha provocato la rovina economica di alcune migliaia di assicurati, ed anche di danneggiati che non sono stati risarciti, o lo sono stati insufficientemente, da parte di detti assicurati.

È noto che si sono avuti perfino alcuni casi di suicidio come conseguenza del fallimento di aziende un tempo prospere.

Sappiamo che la responsabilità dell'accaduto è dovuto, in linea diretta, ai gestori di dette compagnie, ma sappiamo anche che vi sono – sia pure indirettamente – responsabilità dei pubblici poteri o per avere favorito il sorgere di tali compagnie o per averle sostenute anche quando era palese il loro stato fallimentare o per avere fatto ambedue le cose.

Probabilmente, è per questo motivo che, sia pure tardivamente, il Governo ha preso in esame la possibile soluzione dell'annoso problema.

È risaputo che il Governo (e non solo il Governo) aveva pensato di risolvere tale problema con la costituzione di un Fondo, alimentato da una addizionale sull'assicurazione obbligatoria RCA, assicurazione che si vuole istituire anche nel nostro Paese.

Tale soluzione – è bene dirlo chiaramente – non appare corretta dal punto di vista costituzionale e, soprattutto, non appare corretta sotto il profilo morale.

Infatti non si comprende perché, dal momento che si è accolto il principio da parte del pubblico potere, di venire in soccorso, e giustamente, di alcune migliaia di famiglie italiane, debbano essere chiamati a concorrere, a questa opera di solidarietà, soltanto gli utenti della strada e non l'intera comunità nazionale.

Ecco, perché, onorevoli colleghi, abbiamo redatto la presente proposta di legge, che deve avere un carattere di assoluta eccezionalità e non può costituire un precedente nella nostra legislazione e che raccomandiamo alla vostra attenzione ed approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Presso il Ministero del tesoro è istituito un Fondo per provvedere al pagamento dei danni causati, alle persone ed alle cose, dalla circolazione dei veicoli a motore senza guida di rotaia, compresi i filoveicoli ed i rimorchi, di cui siano responsabili persone assicurate presso imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in stato di liquidazione coatta con dichiarazione di insolvenza.

Il Fondo di cui al comma precedente è gestito dallo stesso Ministero del tesoro mediante un Comitato, presieduto dal Ministro del tesoro o da un suo delegato, da due rappresentanti del Ministero del tesoro, due del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, due del Ministero dei trasporti. Del Comitato fa parte anche il Capo dell'Ispettorato delle assicurazioni private del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato.

ART. 2.

Hanno diritto al risarcimento a carico del Fondo di cui all'articolo 1 gli assicurati presso imprese di cui allo stesso articolo 1, nonché i terzi danneggiati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano già stati risarciti del danno subito.

L'intervento del Fondo è, in ogni caso, limitato alla quota del credito dell'assicurato ammesso al passivo che, rispetto ai limiti indicati nel contratto di assicurazione, non sia soddisfatto in sede di ripartizione dell'attivo dell'impresa in liquidazione coatta.

ART. 3.

Non sono risarcibili da parte del Fondo di cui all'articolo 1 i danni arrecati alle persone ed alle cose trasportate sul veicolo che ha causato il danno, salvo che si tratti di veicoli adibiti a uso pubblico, di autobus destinati a uso privato e di veicoli a uso privato da noleggiare con conducente, nonché di veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone.

ART. 4.

L'avente diritto al risarcimento del Fondo decade da ogni azione nei confronti del

Fondo stesso qualora non agisca nel termine massimo di sei mesi dalla data di chiusura del procedimento di liquidazione coatta.

ART. 5.

All'onere di dodici miliardi, derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante la riduzione del capitolo 3523, elenco n. 5, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Ministero del bilancio e del Ministero del tesoro per l'anno 1968.